

387108

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI LOCAZIONE

N. **2044** di Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta **nove**, addì **dieci**
del mese di **luglio** in **Brindisi**

Avanti a me **Avv. Vincenzo Palma** Segretario
dell'Istituto suddetto, autorizzato alla stipula dei contratti ai sensi
dell'art. 151 e 153 del T.U. sull'Edilizia popolare ed economica ap-
provato con R.D. 28-4-1938, n. 1165, sono personalmente comparsi:

a) — Il Sig. **Con.te Ubaldo Vallarino** nella qualità
di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia
di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) — Il Sig. **Giovanni Brunetti** domiciliato
e residente in ~~Brindisi~~ **Fasano**

i quali convengono e stipulano quanto appresso:

1°) — Il Sig. **Con.te Ubaldo Vallarino** nella
sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Giovanni Brunetti l'appartamento n. **3**,
piano , scala **B** facente parte del **6°** lotto delle
Case Popolari nel Comune di **Fasano**,
Via **per la Selva** e composto di **due**
vani ed accessori, di proprietà **dell'Istituto.)**

gli interessi di mora del 7 % sull'ammontare dovuto e non pagato

alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e per il rilascio, per morosità dell'abitazione.

5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia

elettrica e quello dell'acqua, normale ed eccedenza, che saranno a

carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla

Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto nella

misura fissata dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia

e luce delle scale e degli spazi comuni, nonché per diritti di esa-

zione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e

funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

6°) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso

di . Una diversa destinazione, in tutto o in parte

dei locali medesimi, senza il consenso scritto dal rappresentante

dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o

parziale di essi a qualsiasi titolo, a persone diverse dall'inquilino

del contratto o da quelle con lui conviventi risultanti dalle indica-

zioni di cui all'art. 20, con o senza mobilio, importerà ipso jure

la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

7°) — L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con

tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta, ed altri annessi e connessi,

di qualsiasi specie.

tere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, l'Istituto è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

12°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in quantità superiore a quella occorrente per usi domestici ed evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati ai davanzali.

Il locatario stesso dovrà comunque avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì nel caso abbia bambini che questi arrechino danni agli immobili e molestia ai vicini.

E' fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

13°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

14°) — E' proibito al locatario di apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'I.A.C.P. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini di ingresso.

essa sia compiuta presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

19°) — E' a carico del locatario l'imposta generale sull'entrata nella misura stabilita dalle disposizioni di legge in materia.

20°) — Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta da sè medesimo e dalle seguenti persone e si obbliga di denunziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me segretario rogante.

Firmato: Ubaldo Vallarino, Giovanni Brunetti,

Avv. Vincenze Palma - funzionario rogante.-

Registrato a Brindisi il 23.7.1959
al n°149 Mod.I Vol.114
Esatte lire Settecento.=

Il Direttore di 2^Cl.
f.to Antonio Bianco